



TRIBUNALE DI TERNI



**PROTOCOLLO TRA TRIBUNALE DI TERNI
E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI
IN TEMA DI
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
CURATORE DEL MINORE
TUTORE DEL MINORE**

SINTESI:

- a. REALIZZAZIONE DI ELENCHI DEI NOMINATIVI PRESSO IL COA**
- b. BREVE RICOSTRUZIONE DEL DATO NORMATIVO**
- c. CURATORE SPECIALE DEL MINORE EX ART. 473 BIS.8**
- d. CURATORE DEL MINORE EX ART. 473 BIS.7**
- e. TUTORE DEL MINORE EX ART. 473 BIS.7**

Il presente protocollo viene predisposto, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d. leg.vo n. 149/2022, con la finalità di individuare linee guida per la nomina e le modalità di espletamento dell'incarico di curatore speciale del minore, di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c., di curatore del minore di cui all'art. 473 bis.7, e di tutore del minore di cui all'art 473 bis.7, allo scopo di fornire uno strumento di ausilio per l'efficace attuazione dell'incarico demandato.

a. REALIZZAZIONE DI ELENCHI DEI NOMINATIVI PRESSO IL COA

In tale prospettiva, il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni hanno predisposto tre elenchi di nominativi degli avvocati disponibili ad assumere i ruoli di curatore speciale, curatore del minore o di tutore.

La diversa ampiezza e natura dei compiti demandati dal legislatore alle figure indicate hanno giustificato la scelta di realizzare tre elenchi di Avvocati disponibili a ricoprire i diversi ruoli così denominati:

- 1. Elenco Curatori speciali di cui all'art. 473-bis.8;
- 2. Elenco Curatori del minore di cui all'art. 473-bis.7;
- 3. Elenco Tutori del minore, di cui all'art. 473-bis

Un Comitato composto dalla Presidente di Sezione, attualmente Presidente f.f. del Tribunale, dott.ssa Monica Velletti, dal Presidente del COA, Avv.to Andrea Colacci, dalla magistrata dott.ssa Marzia Di

Bari, e da due avvocati facenti parte del COA (nel prosieguo "Comitato") ha previamente individuato i requisiti di iscrizione al fine di assicurare la professionalità e l'esperienza maturate nel settore e, al contempo, le ragioni ostative all'inserimento, tenendo in massima considerazione la manifesta delicatezza dei compiti demandati, tale da richiedere adeguata specializzazione e, altresì, condotte ispirate a massima lealtà e correttezza.

Il Comitato nella riunione del 14.11.2023 ha elaborato una lettera a firma congiunta della Presidente ff e Presidente di Sezione del Tribunale, dott.ssa Monica Velletti e del Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Terni, Avv.to Andrea Colacci, nella quale sono stati indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione nei diversi elenchi, e fissato nel 15.12.2023 il termine per l'invio da parte degli Avvocati interessati delle domande di iscrizione ad uno o più elenchi.

a.1 REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AI DIVERSI ELENCHI DI CUI AI PUNTI 1-2-3 DELLA LET. A:

Potranno essere iscritti nell'elenco, gli Avvocati che hanno i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'albo degli avvocati da 3 anni;
- essere iscritti all'elenco dei difensori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato Civile;
- aver frequentato corsi di formazione al fine di conseguire adeguata specializzazione, con espressa delimitazione della rilevanza in via esclusiva dei corsi tenuti da Università, dalla SSM (sede centrale o territoriale), dal COA o da Enti accreditati presso il COA, dal CNF e dalle associazioni maggiormente rappresentative, riconosciute/accreditate dal CNF; oppure in alternativa aver maturato una comprovata esperienza in diritto di famiglia e minorile, documentabile attraverso gli atti che fanno riferimento al patrocinio di almeno 10 cause, in tre anni, di cui almeno 3 curatele o tutele di minori;
- di non essere stati raggiunti da sanzioni disciplinari.

I motivi suscettibili di assumere valenza ostativa all'iscrizione sono stati individuati:

- in eventuali provvedimenti di revoca dall'incarico di curatore speciale di minore, curatore o tutore di minore, con allegato provvedimento al fine di consentire di apprezzare i motivi della revoca; tali provvedimenti verranno comunicati dal Tribunale al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in modo da poter procedere all'eventuale cancellazione;
- in eventuali condanne penali definitive, in assenza di provvedimenti di riabilitazione o equipollenti;
- la pendenza di procedimenti penali aventi per imputazione reati attinenti all'oggetto del presente protocollo, con valutazione demandata al Comitato.

Gli elenchi, così elaborati, saranno tenuti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni che ne curerà, con cadenza annuale, la revisione e l'aggiornamento, nella veste di soggetto presso cui tale elenco è istituito e tenuto, dandone tempestiva comunicazione al Tribunale affinché possa valutare le eventuali modifiche apportate.

Costituisce motivo di cancellazione da ciascuno degli elenchi aver rifiutato per tre volte la nomina, nell'arco di un anno, senza giustificato motivo. Il dato verrà comunicato dal Tribunale al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in modo da poter procedere all'eventuale cancellazione.

I giudici della famiglia procederanno alle nomine nel rispetto del principio di rotazione, con deroga nel caso in cui sia stato già nominato il curatore in altro procedimento in favore del minore, anche presso il Tribunale per i minorenni, per manifeste esigenze di economia processuale, ipotesi in cui i magistrati manterranno (salva diversa determinazione per esigenze del caso concreto, congruamente motivate) la nomina del primo curatore anche nei procedimenti successivamente instaurati, così come nell'ipotesi di pronuncia di incompetenza e trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.

Il Comitato si riunirà ogni anno, ovvero qualora uno dei suoi componenti ne faccia richiesta per motivate esigenze.

b. BREVE RICOSTRUZIONE DEL DATO NORMATIVO

Nell'analizzare il dato normativo occorre distinguere le diverse figure introdotte della novella di cui al d. leg.vo n. 149/2022.

Curatore speciale del minore ex art. 473-bis.8 c.p.c.

1. Breve ricostruzione del dato normativo

La disciplina del curatore speciale del minore costituisce riconoscimento normativo della valorizzazione del ruolo del minore, avuto particolare riguardo all'attribuzione al minore della qualità di parte sostanziale, come già operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ossia della titolarità di interessi contrapposti o, comunque, diversi rispetto a quelli dei suoi genitori (Cass., n. 16410/2020). La norma, quindi, ha la finalità di dare voce al minore nei procedimenti che lo riguardano, in armonia con le fonti sovranazionali.

In particolare, l'art. 473.bis. 8 c.p.c. riguarda la nomina del curatore speciale del minore nel corso del procedimento, distinguendo ipotesi tipizzate di nomina obbligatoria, da quelle in cui l'applicazione dell'istituto avviene in applicazione di clausole generali.

"Art. 473-bis.8 c.p.c.: CURATORE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO"

Curatore speciale del minore

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;***
- b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;***
- d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.***

Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza

sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina".

Con riferimento alle clausole generali, vengono in rilievo situazioni tali da porre i genitori in conflitto di interessi con il figlio (con esclusione di quelle relative alla sola sfera patrimoniale), sebbene non idonee a determinare l'apertura di un procedimento *de potestate*, fattispecie quest'ultima che rientra nelle ipotesi tipizzate.

In particolare, quanto alle clausole generali (situazioni di pregiudizio e inadeguatezza dei genitori), le fattispecie possono essere individuate in situazioni di qualificata conflittualità tra i genitori con conseguente difficoltà all'esercizio della bigenitorialità, come avviene, a titolo esemplificativo, nei casi di rifiuto del minore ad intrattenere rapporti con un genitore, di comportamenti ostativi del genitore rispetto alla frequentazione dell'altro, di rappresentazione di fatti relativi al minore non corrispondenti alla realtà, o, ancora, di mancanza di consapevolezza in capo al genitore delle esigenze del minore ossia di quelle circostanze suscettibili di determinare una situazione di stallo nell'accudimento della prole minore, potenzialmente foriera di arrecargli danno.

L'inadeguatezza può presentare anche una accezione esclusivamente processuale in termini di incapacità dei genitori di far emergere in giudizio gli effettivi bisogni ed esigenze del minore ove la conflittualità genitoriale determini la difficoltà ad effettuare una obiettiva ricostruzione dei fatti.

La nomina termina con la definizione del giudizio (in tutti i suoi gradi) salva revoca per gravi inadempienze di cui all'ultimo comma dell'art. 473-bis.8 c.p.c..

Obblighi del curatore speciale ex art. 473-bis.8

1. Obbligo di formazione

Il curatore speciale del minore dovrà curare l'aggiornamento professionale e la propria formazione, anche interdisciplinare, nell'ambito specialistico del diritto di famiglia e minorile, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa del 17/11/2010, le quali evidenziano la necessità di una *"formazione continua ed approfondita"*.

2. Obbligo di indipendenza e ipotesi di incompatibilità e astensione

Il curatore speciale del minore dovrà essere indipendente rispetto alle altre parti del giudizio, al giudice, di cui non è un ausiliario, ed ai Servizi socio - sanitari, operando esclusivamente in nome e per conto del minore. In particolare, il curatore espletterà il mandato conferito avendo come obiettivo primario la tutela e la realizzazione del miglior interesse del minore e tenendo in espressa considerazione la normativa, sovranazionale e nazionale, che disciplina la materia.

Il curatore non potrà rivestire l'incarico nelle ipotesi di incompatibilità ossia laddove sia o sia stato coinvolto in rapporti professionali con un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore, anche in distinti procedimenti o laddove tale attività sia, o sia stata, prestata da avvocati che siano membri della stessa società di avvocati ovvero della stessa associazione professionale o, ancora, da avvocati che esercitino negli stessi locali e collaborino in maniera non professionale ex art. 24, comma IV, CDF.

Il curatore speciale del minore si asterrà, inoltre, dall'assumere l'incarico nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa ex art. 51 c.p.c., attribuendo rilievo nella scelta di non accettare l'incarico a qualsivoglia grave ragione di convenienza, che avrà cura di puntualmente rappresentare al giudice. Il curatore dovrà tenere in considerazione eventuali cause di incompatibilità o motivi ostativi anche ove sopravvenuti all'assunzione dell'incarico, inoltrando le conseguenti comunicazioni al giudice ed al COA per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

3. Obblighi di lealtà, correttezza e trasparenza

Il curatore speciale del minore opererà nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, intrattenendo rapporti con i soggetti coinvolti in maniera conforme a tali principi e nel rispetto del dovere di collaborazione, al fine di consentire, per un verso, l'adeguato coordinamento di tutti i soggetti (genitori, affidatari, Servizi socio-sanitari, professionisti che si occupano del minore a vario titolo, eventuale tutore) mediante la circolarità delle informazioni e, per altro verso, la formazione di un patrimonio conoscitivo adeguato.

4. Obbligo di partecipazione effettiva all'attività demandata

Il curatore speciale del minore potrà accettare l'incarico esclusivamente nel caso in cui la propria attività professionale consenta al medesimo di assolverlo tempestivamente nel rispetto dell'art. 3.1.3. del Codice Deontologico Europeo.

Il curatore speciale del minore dovrà costituirsi tempestivamente in giudizio, nei termini assegnati, previo esame degli atti e dei documenti, e, di regola, dovrà partecipare personalmente all'udienza, salvo impedimento. Auspicabilmente procederà alla difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., al fine di contenere i costi processuali, ovvero mediante delega ad altro difensore, purché in possesso di formazione specifica e qualificata. Nei casi di impedimento oggettivo, laddove il curatore speciale del minore rivesta, al contempo, il ruolo di difensore tecnico, come è suo potere ex art. 86 c.p.c., potrà delegare altro difensore alla partecipazione all'udienza, adeguatamente istruito sui fatti di causa.

Il curatore speciale del minore segnalerà al giudice ogni circostanza rilevante a sua conoscenza dalla quale possa sorgere il rischio di condizionamento sul minore conseguente alla presenza di altre parti in occasione dell'ascolto, così da operare in modo tale da porre ogni premessa utile affinché il minore possa esprimere liberamente le proprie opinioni.

Riferirà al giudice la posizione del minore.

5. Obbligo di riservatezza

Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del minore, nel rispetto dell'art. 18 del codice deontologico forense (d'ora in avanti CDF), e si astiene dal rilasciare interviste e/o dichiarazioni, anche alla stampa o altri mezzi di comunicazione, relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Garantisce, inoltre, la segretezza della residenza e del domicilio del minore in tutti i casi in cui vengano in rilievo situazioni pregiudizievoli correlate alla diffusione del dato.

6. Obblighi verso il minore

Il curatore speciale del minore procederà all'ascolto del minore, ove capace di discernimento (da presumersi nel caso di minore che abbia compiuto 12 anni) in quanto adempimento necessario a rappresentarlo, processualmente e dal punto di vista sostanziale (nel caso di attribuzione dei relativi

poteri), ossia ad espletare efficacemente il compito demandato che presuppone la conoscenza dei desideri, aspirazioni, bisogni, interessi e preoccupazioni del minore. Tale ascolto, non assimilabile a quello previsto in sede processuale, assicura il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano ex art. 315-bis c.c. (v. Relazione illustrativa al d. leg.vo n. 149/2022).

In particolare, nel caso di minore ultra-dodicenne, il curatore speciale del minore adotterà ogni utile iniziativa alla instaurazione di una proficua relazione che gli consenta la comprensione delle volontà e dei bisogni del minore.

Il curatore speciale del minore avrà cura di utilizzare linguaggio, modalità e termini comprensibili al minore.

Nel caso di minore che non abbia compiuto 12 anni, il curatore al fine di scegliere se procedere o meno all'ascolto potrà sentire il parere dei soggetti che hanno in cura il minore (servizi socio-sanitari ed eventuale terapeuta) e, in caso di positiva valutazione in ordine all'opportunità dell'ascolto, si avvarrà della loro collaborazione in occasione dell'ascolto.

Il curatore speciale del minore procederà ad individuare un luogo idoneo ove effettuare i colloqui con il minore, valutando a tal fine l'età e le condizioni psico-fisiche del minore, e, a far data dal compimento del dodicesimo anno di età, potrà effettuare l'ascolto dei minori presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse del minore.

Nell'ascolto del minore che abbia più di 12 anni potrà avvalersi di un professionista (Servizi socio-sanitari o psicologo) laddove le particolari condizioni del minore o caratterizzanti il nucleo familiare suggeriscano di procedere con cautela.

Il curatore speciale del minore fornirà informazioni al minore al fine di consentirgli di comprendere l'oggetto del procedimento ed il ruolo che il medesimo svolge; avrà cura di spiegare al minore che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non sarà vincolante per il giudice.

Il curatore speciale del minore comunicherà al minore i provvedimenti adottati nel corso del procedimento che lo riguardano ed il provvedimento che definisce il giudizio, anche avvalendosi di un professionista (Servizi socio-sanitari o psicologo) laddove la situazione lo richieda.

Poteri del curatore speciale del minore ex art. 473bis.8

1. Rappresentanza sostanziale

Il curatore speciale del minore eserciterà i poteri di rappresentanza sostanziale in caso di attribuzione espressa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 473 bis.8, terzo comma, c.p.c., con riferimento a questioni specifiche (a titolo esemplificativo, attuazione di decisioni assunte dal giudice relative: alla scelta della scuola; al consenso ad un intervento medico; al trasferimento di residenza del minore; alla frequentazione di uno sport; alla disponibilità di una somma mensile predeterminata per il soddisfacimento di specifiche esigenze del minore).

I giudici della famiglia indicheranno in maniera specifica i poteri attribuiti al curatore speciale del minore al fine di assicurare che l'attività dello stesso si caratterizzi in termini di esecuzione di decisioni contenute in provvedimenti giurisdizionali.

Il curatore speciale del minore potrà proporre specifiche istanze al giudice procedente, qualora nel corso dell'attuazione delle decisioni attributive di poteri di rappresentanza sostanziale, si verifichino difficoltà di attuazione.

2. Potere di acquisire informazioni

Il curatore speciale del minore, al fine di espletare l'incarico demandato con la necessaria rapidità e completezza di patrimonio conoscitivo, dovrà acquisire ogni informativa utile a far emergere il miglior interesse del minore.

In particolare, potrà interloquire con il tutore, i Servizi socio-sanitari, i professionisti incaricati della cura del minore (psicoterapeuta, sanitari, scuola) e i genitori tramite i difensori, salva diversa disposizione del giudice. In particolare, il curatore speciale del minore potrà intrattenere rapporti diretti con i genitori senza la mediazione dei difensori esclusivamente su autorizzazione del giudice su singole e specifiche questioni dettagliatamente individuate.

3. Rappresentanza processuale

Il curatore speciale del minore potrà sottoporre al giudice ogni istanza strumentale all'attuazione del miglior interesse del minore, anche in via cautelare, con poteri analoghi a quelli delle parti e nella prospettiva di assicurare la piena partecipazione del minore al procedimento, nel rispetto del contraddittorio.

A titolo esemplificativo, il curatore speciale del minore potrà:

- presentare un progetto genitoriale;
- formulare richieste in materia economica;
- presentare istanze di autorizzazione al compimento di specifici atti in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportivo;
- segnalare difficoltà attuative nell'esecuzione del piano genitoriale;
- interloquire con il PM e sollecitarne l'intervento ove necessario;
- procedere alla nomina del CTP.
- partecipare all'ascolto del minore, salva diversa disposizione del giudice.

4. Gratuito patrocinio

Il curatore speciale del minore potrà presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in nome e per conto del minore, nella ricorrenza dei presupposti di cui al DPR 115/2002 e previa verifica delle condizioni economico-patrimoniali del minore, dandone informativa al minore ai sensi dell'art. 27, comma VI, CDF.

Ai fini della liquidazione dei compensi, verranno applicate le tabelle elaborate dal CNF per l'attività svolta quale curatore speciale.

Curatore del minore ex art. 473-bis.7 c.p.c.

1. Breve ricostruzione del dato normativo

L'art. 473-bis. 7 c.p.c. prevede la nomina del curatore all'esito del procedimento, al fine di garantire la proficua attuazione dell'interesse del minore anche successivamente alla conclusione del giudizio, mediante la vigilanza del giudice tutelare.

"Art. 473-bis.7 c.p.c.: CURATORE ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO."

Nomina del tutore e del curatore del minore

Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione: a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale. Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente".

La nuova norma, come desumibile dalla lettura della relazione illustrativa, ha lo scopo di ampliare lo strumentario a disposizione del giudice dei minori e delle relazioni familiari, aumentando le possibilità di risposta in relazione delle diverse fattispecie concrete, in adesione a quanto affermato dalla Corte interna e sovranazionale in applicazione dell'art. 8 CEDU, che disciplina la tutela del diritto alla vita privata e familiare.

Alla nomina si ricorrerà nei casi di elevata conflittualità genitoriale in alternativa all'affidamento dei minori al Servizio Sociale, quando l'incapacità dei genitori di condividere scelte relative alla prole, possa essere tale da generare uno stallo nel momento in cui sia necessario adottare le decisioni di maggiore rilevanza per l'interesse dei figli ovvero nell'eseguirle. A tal fine la novella, oltre a disciplinare puntualmente l'affidamento del minore al Servizio Sociale con l'introduzione dell'art. 5 bis, legge 4 maggio 1983, n. 184, ha previsto l'introduzione di una nuova figura, quella del curatore del minore.

L'ordinamento già prevede la possibilità di nominare il curatore del minore emancipato (art. 392 c.c.), ma il nuovo curatore del minore ha funzione diversa. Il curatore del minore emancipato assiste il minore (mentre il tutore tendenzialmente lo rappresenta), interviene ad integrare la volontà dell'emancipato per alcune categorie di atti individuati dal legislatore; il nuovo curatore, al contrario, esercita la responsabilità genitoriale in luogo dei genitori limitatamente agli aspetti per i quali questi siano ritenuti deficitari, secondo quanto puntualmente e specificamente previsto nel provvedimento di nomina che presuppone l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale.

Il curatore del minore potrà essere nominato in procedimenti nei quali vengano adottate misure limitative della responsabilità genitoriale, ma solo all'esito del procedimento, non nel corso dello

stesso (ciò in quanto in presenza di domande per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, il giudice dovrà provvedere alla nomina del curatore speciale del minore ex art. 473-bis.8, c.p.c., e potrà nominare il curatore ex art. 473-bis.7 solo al termine del giudizio).

Terminato il giudizio, qualora le disfunzionalità genitoriali, dell'uno o di entrambi i genitori, abbiano condotto all'adozione di misure limitative dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice potrà nominare il curatore del minore, al quale dovranno essere attribuiti compiti puntuali, delineati dal giudice nel provvedimento che definisce il giudizio, garantendo, in tal modo, piena tutela al minore anche all'esito del procedimento giudiziale. L'identificazione di un soggetto al quale attribuire precisi poteri in merito all'esercizio di specifici aspetti attinenti la responsabilità genitoriale si presume possa assicurare l'esatta esecuzione dei compiti attribuiti.

Il provvedimento finale (perché solo con questo potrà essere nominato il curatore del minore) dovrà essere trasmesso al giudice tutelare competente, che ai sensi dell'art. 343 c.c. è il giudice del luogo nel quale si trova la sede principale degli affari e degli interessi del minore.

Il giudice tutelare sarà chiamato a vigilare sull'attività svolta dal curatore del minore secondo quanto previsto nel provvedimento che ne ha disposto la nomina.

Obblighi e poteri del curatore speciale ex art. 473-bis.7

Il curatore del minore può essere considerato come una sorta di "tutore minore", con compiti di cura e di rappresentanza sostanziale del minore, non ampi, completi e normativamente predefiniti come quelli attribuiti al tutore, ma specifici e individuati nel provvedimento. Potranno essere, così, attribuiti specifici compiti quali la rappresentanza del minore per aspetti attinenti all'istruzione, alla cura, all'assistenza etc..

L'art. 473-bis.7 c.p.c. prevede, che il provvedimento di nomina debba contenere precise indicazioni (proprio al fine di evitare che l'adozione di provvedimento generico finisca per renderlo privo di possibilità di attuazione), in merito:

- all'individuazione della persona presso cui il minore avrà la residenza abituale. Il minore potrà essere collocato presso uno dei genitori, presso un terzo affidatario o presso una struttura. È presumibile che la soluzione statisticamente più frequente sarà la prima, in quanto si ricorrerà alla nomina del curatore del minore con maggiore ricorrenza nei casi in cui i genitori, individualmente considerati, hanno capacità di accudimento e di gestione quotidiana, non riuscendo al contrario ad assumere decisioni relative alle questioni di maggior interesse relative ai minori a causa della elevata conflittualità, in grado di paralizzare la gestione condivisa della genitorialità, senza che possa attribuirsi ad uno solo dei genitori la responsabilità dello stallo (poiché qualora ciò fosse possibile dovrebbe essere adottato provvedimento di affidamento esclusivo al genitore funzionale ex art. 337-quater c.c.);
- agli atti che il curatore del minore avrà il potere di compiere nell'interesse del minore e di quelli per i quali sarà prevista la necessaria autorizzazione del giudice tutelare. Questa previsione evidenzia la duttilità del provvedimento, modellabile sulla base delle effettive esigenze concrete, potendo, per esempio, essere previsto che alcune scelte siano demandate al curatore (si pensi, solo a titolo di esempio, all'esecuzione di un piano terapeutico già delineato) ovvero necessitino dell'intervento del giudice tutelare (si pensi, ad esempio, alla scelta sul cambiamento del piano terapeutico);
- agli atti che i genitori potranno compiere congiuntamente o disgiuntamente, con indicazioni precise in relazione ai residui poteri di esercizio della responsabilità genitoriale che permarranno in capo ai genitori (si pensi, per esempio, ad ipotesi in cui i genitori non siano in grado di condividere scelte

terapeutiche per il figlio, con assenza di conflitti quanto alla gestione condivisa della genitorialità per le altre scelte di maggiore rilevanza per il minore, quali quelle scolastiche, sportive etc.);

– agli atti che potrà compiere la persona presso cui il minore avrà la residenza abituale essendo possibile, per quanto detto, che il minore venga collocato presso abitazione diversa da quella dei suoi genitori;

– alla periodicità con la quale il curatore dovrà riferire al giudice tutelare in merito agli interventi posti in essere in esecuzione del provvedimento di nomina, ai rapporti intrattenuti con i genitori, all'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal Tribunale.

Rispetto all'affidamento al Servizio Sociale il provvedimento di nomina del curatore del minore speciale non ha un termine finale (fissato nell'affidamento al Servizio Sociale in 24 mesi), potrà essere disposto solo all'esito del giudizio mentre l'affidamento al Servizio Sociale potrà essere disposto anche in corso di giudizio.

Pertanto, gli obblighi e i poteri del minore troveranno la loro cornice nel provvedimento di nomina, dovendo essere richiamati per quanto non espressamente previsto gli obblighi del tutore del minore come normativamente delineati (quando ad esempio all'ascolto del minore, alle necessarie autorizzazioni etc.).

Tutore del minore ex art. 473-bis.7 c.p.c.

1. Breve ricostruzione del dato normativo

L'art. 473-bis.7 c.p.c. prevede la possibilità di nominare il tutore nel corso o all'esito di un procedimento avente ad oggetto la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma solo quando il provvedimento sospensivo o ablativo abbia riguardato entrambi i genitori, ciò in quanto qualora una tale misura sia stata pronunciata, nel corso o all'esito del procedimento, nei confronti di uno solo dei genitori, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale, si concentreranno in capo all'unico genitore ritenuto dotato di sufficienti capacità genitoriali.

Per la scelta del tutore, sia nel corso del giudizio, sia all'esito dello stesso, devono richiamarsi le disposizioni contenute negli artt. 343 ss. c.c.

In presenza di nomina di tutore, nel corso del procedimento, sino alla definizione dello stesso, le funzioni di giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede. Questa disposizione, dettata per superare le divergenti prassi applicative registrate in passato, è finalizzata a garantire la concentrazione delle tutele attribuendo ad un unico giudice, quello procedente, ogni potere di vigilanza e controllo sull'operato del tutore provvisorio.

Nel caso in cui accada che nel corso di un procedimento nel quale sia stato già nominato un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., si pervenga, qualora le circostanze del caso concreto lo facciano ritenere opportuno, alla nomina di un tutore con provvedimento temporaneo, dovrà essere revocata la nomina del curatore speciale concentrandosi in capo al tutore tutti i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del minore.

In caso di tutela per più fratelli, in applicazione del disposto di cui all'art. 347 c.c., sarà nominato un solo tutore, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori ovvero venga in rilievo una situazione di conflitto di interessi.

Trovano applicazione le cause di incapacità di cui all'art. 350 c.c. in quanto compatibili.

Definito il giudizio, in applicazione delle regole vigenti, il provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso al giudice tutelare per le annotazioni sul registro delle tutele affinché sia questo giudice ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sul tutore del minore, come disciplinati dagli artt. 344 c.c. ss. ai quali si rimanda.

Obblighi e i poteri del tutore del minore ex art. 473-bis.7

Gli obblighi e i poteri del tutore del minore sono quelli delineati dall'art. 357 c.c. che delimita le funzioni del tutore.

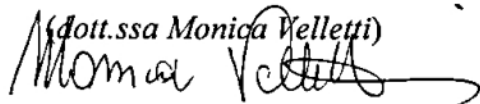
In particolare, il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Si segnala quanto all'obbligo di procedere all'ascolto del minore in caso di adozione di scelte attinenti la vita del minore stesso (luogo di residenza, indirizzo di studi, esercizio di professioni), che in tali

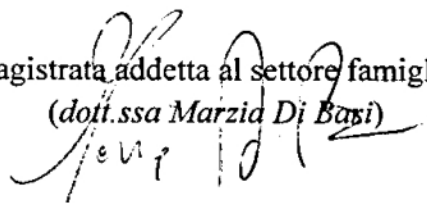
ipotesi in deroga alle norme generali che fissano nei 12 anni il limite di età per presumere la capacità di discernimento del minore, l'art. 371 c.c. prevede che il giudice tutelare debba procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto 10 anni (ovvero anche di età inferiore se capace di discernimento e richiesto).

**Approvato e sottoscritto presso il Tribunale di Terni all'esito della riunione del
19 giugno 2024**

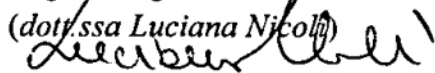
La Presidente f.f. del Tribunale di Terni

(dott.ssa Monica Velletti)


Magistrata addetta al settore famiglia

(dott.ssa Marzia Di Biasi)


Magistrata giudice tutelare

(dott.ssa Luciana Nicolini)


Il Presidente del COA di Terni

(Avv.to Andrea Colacci)
